

Le buone e tenaci ragioni
per l'abolizione dell'ergastolo
di Stefano Anastasia, Franco Corleone

1. «E, per quanto riguarda questa richiesta della pena, di come debba essere la pena, un giudizio negativo, in linea di principio, deve essere dato non soltanto per la pena capitale, che istantaneamente, puntualmente, elimina dal consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua: l'ergastolo, che, privo com'è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento e al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumano non meno di quanto lo sia la pena di morte». Così parlava Aldo Moro ai suoi studenti, nella Facoltà di Scienze politiche, a Roma, solo due anni prima di essere sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse. Nell'Italia di oggi, invece, la pena dell'ergastolo non sembra fare più scandalo, stretti come siamo tra ossessione per la sicurezza e risposte giustizialiste. E anzi sembra troppo poco, al punto da chiedere che il massimo della pena (Mosconi) non abbia più solo dimensioni quantitative (temporali) diverse, ma anche qualitative, di particolare afflittività, come lascia intendere la diffusa invocazione (e la frequente pratica) del 41-bis non più solo come misura estrema ed eccezionale di isolamento dal mondo esterno di particolari detenuti affiliati a organizzazioni criminali, ma come loro ordinaria forma di punizione.

Può apparire stravagante allora che, in una stagione segnata dal predominio dell'ossessione securitaria, il primo dei volumi pubblicati dalla Casa editrice Ediesse in colla-

borazione con la *Società della ragione* sia dedicato al tema dell'ergastolo e alle buone ragioni per la sua abolizione. Non intende essere un segno di snobismo o di un facile andare controcorrente, ma indica un impegno coerente e intransigente su battaglie difficili, ma che sole possono segnare la differenza. Vogliamo partecipare al compito ineludibile di ricostruire una cultura smarrita.

È una responsabilità grave e ingiustificata non avere messo come priorità assoluta, dopo la Liberazione, la riforma del codice penale del 1930, opera del grande giurista Alfredo Rocco, ma un testo simbolo del regime fascista e coerente con la sua concezione dello stato etico. Si è perduta la grande occasione di riscrivere il patto della convivenza sociale e si è atteso fino a farsi travolgere da un'ondata giustizialista che ha seppellito i principi fondamentali di un diritto penale liberale e garantista che pure in Italia ha avuto padri e maestri, a partire dalla grande tradizione dell'illuminismo penale.

2. Come ricordano alcuni dei contributi pubblicati nel volume (Calvi e Gonnella, principalmente), durante il primo governo Prodi, nel 1998, il Senato approvò un disegno di legge per l'abolizione dell'ergastolo, ma troppe prudenze impedirono la conclusione di una proposta che aveva ottenuto un ampio consenso politico. Salvatore Senese, nella relazione che presentò all'Assemblea di Palazzo Madama a nome della Commissione giustizia (e che, con il consenso dell'Autore, ripubblichiamo integralmente), denunciò il prevalere di elementi di «scissione e lacerazione» ricordando i no all'abolizione motivati in nome della crisi della giustizia. «Insistere per il mantenimento dell'ergastolo significa quasi offrire una sorta di offa ingannevole all'opinione pubblica: l'ergastolo, insomma, come strumento di mascheramento, come strumento di pacificazione momentanea, come placebo».

Quella scelta di civiltà fu sommersa nella palude delle

titubanze, dei pregiudizi e della ipocrita distinzione – ancora una volta – fra una riforma accolta e condivisa in via di principio e poi negata per ragioni di opportunità politica.

Per altro, nel progetto di nuovo codice penale elaborato in quegli anni dalla Commissione ministeriale presieduta dal professor Carlo Federico Grosso l'abolizione dell'ergastolo era scritta a chiare lettere, essendovi sottolineato che «l'ergastolo è una pena di morte distillata. È sbagliato dire che è l'equivalente della pena di morte, perché si perderebbe la distinzione definitiva tra l'essere vivi e il non esserlo più. Però, al tempo stesso, sarebbe sbagliato non cogliere la vicinanza estrema tra la brutalità della pena di morte e la brutalità dell'ergastolo».

Nella legislatura successiva si insediò una nuova commissione per la riforma del Codice penale presieduta dal magistrato Carlo Nordio e nella scorsa legislatura la successiva «Commissione Pisapia» confermò la scelta abolizionista, con il sostegno degli stessi ergastolani, impegnatisi in tutta Italia in una inedita forma di mobilitazione civile, di cui danno conto – in questo libro – Boccia e Gonnella. Lo scioglimento anticipato del Parlamento chiuse anche questa prospettiva e ora sembra abbandonata finanche la strada delle buone intenzioni e delle promesse congeniali alla falsa coscienza.

3. È facile schierarsi contro la tortura o aderire alle campagne internazionali contro la pena di morte in astratto, o quando vengono alla luce vicende emozionanti e tragiche che riguardano gli Stati Uniti o la Cina, o altri paesi autoritari e lontani. Diventa più difficile confermare la scelta abolizionista sull'ergastolo nell'immediatezza di episodi di criminalità efferata. Taluno si mostra in imbarazzo di fronte a domande provocatorie su quale pena meritino Totò Riina o gli autori di stragi mafiose. Giovanni Falcone sosteneva che la mafia rappresentasse un fenomeno sociale e come tutti i fatti della vita avesse un inizio e dovesse ave-

re una fine. Dovremmo mettere in campo scelte politiche, sociali ed economiche capaci di sconfiggere in un tempo ragionevole le organizzazioni criminali: dovremmo essere convinti che trenta o trentatré anni (la pena prevista, a suo tempo, dalla Commissione giustizia del Senato in sostituzione dell'ergastolo) siano un tempo adeguato per liberare il paese da una morsa intollerabile. L'opinione contraria rappresenta un segno di rassegnazione e di sconfitta e indica un volersi alleggerire la coscienza rispetto a incapacità di governo dei fenomeni sociali e di contrasto di quelli criminali.

Occorre una certa forza nell'aver fiducia nel futuro, in un futuro diverso dal presente. Così come occorre avere saldi principi per prendere sul serio l'articolo 27 della Costituzione, quando respinge i trattamenti contrari al senso di umanità e prevede che le pene debbano tendere alla ri-educuzione del condannato (dell'ergastolo nella Costituente, nel pensiero di Moro e nella giurisprudenza costituzionale scrivono Fortuna, Margara e Calvi). La sfida davvero impegnativa non può non coinvolgere un processo di risocializzazione, attraverso programmi seri di ripensamento delle esperienze passate anche e soprattutto per gli autori di gravi delitti; non si può pensare che la norma costituzionale si riferisse nel 1947 ai ladruncoli e oggi ai tossicodipendenti o agli immigrati, cioè a quei soggetti che in carcere non dovrebbero entrarci o, quanto meno, non dovrebbero restarci se funzionasse un sistema di sanzioni alternative.

Appare quasi straordinario, considerato il clima dominante, che sia stata approvata nel 2007 una legge costituzionale per la cancellazione assoluta dal nostro ordinamento della pena di morte, anche per la parte residua dei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Una modifica proposta dal deputato Marco Boato e che ottenne una maggioranza pressoché unanime del Parlamento. Un consenso simile è difficilmente ipotizzabile per l'abolizione dell'ergastolo, perché il ricatto della volontà della gente

farebbe premio sulla razionalità. Si paga lo scotto di avere fatto crescere e alimentato nell'opinione pubblica un sentimento di giustizia equivalente alla vendetta e alla ritorsione, individuale o di gruppo. Un esempio dello scempio delle ragioni del diritto, della giustizia e dell'umanità si è manifestato nella campagna di criminalizzazione dell'ultimo provvedimento di indulto, dei suoi beneficiari e dei suoi stessi sostenitori politici.

4. Un'obiezione di apparente buonsenso è quella di chi richiama alla norma del codice penale che prevede la possibilità per i condannati all'ergastolo di accedere alla liberazione condizionale dopo aver espiaato 26 anni di carcere (art. 176, III comma). Dieci anni fa, quando il Senato approvava il disegno di legge Salvato per l'abrogazione dell'ergastolo, e le forche non andavano di moda quanto oggi, questo era l'argomento preferito dagli oppositori dell'iniziativa abolizionista: l'ergastolo, di fatto, non esiste più, perché – normativamente – anche gli ergastolani possono accedere ai benefici penitenziari e, in modo particolare, alla liberazione condizionale, dopo aver scontato 26 anni di pena.

Con questa stessa motivazione nel 1974, la Consulta salvò l'ergastolo, giudicandolo costituzionalmente legittimo tanto quanto non fosse più effettivamente tale, e cioè rimediabile grazie alla liberazione condizionale. Un po' la preoccupazione che ha ora la Corte europea dei diritti umani di fronte ai paesi del Consiglio d'Europa che conservano il carcere a vita senza sconti: l'ergastolo senza possibilità ordinarie di revisione (*actual lifers* sono chiamati i malcapitati) violerebbe il divieto di pene inumane o degradanti.

Argomento suggestivo, questo dell'ineffettività dell'ergastolo, ma usato spesso maldestramente da giuristi e opinionisti. Scoprimmo infatti, durante la discussione parlamentare della XIII legislatura, che non erano pochi gli er-

gastolani che avevano superato il limite per l'accesso alla liberazione condizionale senza poter godere di quel beneficio. Addirittura uno, il povero Vito De Rosa, era sepolto in un ospedale psichiatrico giudiziario da 47 anni (e ci sarebbe rimasto ancora, prima di essere graziato per andare a morire in un istituto di cura). E così, dieci anni dopo, gli ergastolani con più di ventisei anni di pena già scontata si sono addirittura moltiplicati per otto: il 17 settembre 2007 erano 94, di cui solo 29 in regime di semilibertà, gli altri ordinariamente chiusi. Quarantanove di questi ergastolani erano in carcere da più di trent'anni, la pena temporanea massima prevista dal nostro ordinamento: non sono *actual lifers* questi? O dobbiamo passare alla macabra contabilità di chi l'ergastolo lo sconta per davvero: a proposito di effettività, quanti sono stati – nell'Italia repubblicana che vieta le pene contrarie al senso di umanità – i condannati alla pena a vita che sono morti in stato di detenzione? Non sono loro i «veri» ergastolani?

Meglio fare attenzione, dunque, alle confusioni tra diritto e realtà: normativamente l'ergastolo esiste, anche se prevede la possibilità di un suo termine se, e solo se, viene concessa all'interessato la liberazione condizionale; nella realtà l'ergastolo esiste nella misura in cui vi siano ergastolani che scontano integralmente la loro pena o comunque ne subiscono il condizionamento dato dall'incertezza nella prospettiva di una futura liberazione.

Intanto, in omaggio all'uso simbolico della giustizia penale, le condanne all'ergastolo si moltiplicano, moltiplicando i potenziali *actual lifers*. Al 31 dicembre del 2008, gli ergastolani presenti nelle carceri italiane ammontavano a 1.408, su un totale di 26.587 detenuti definitivi, per una percentuale del 5,29%. Se scavalchiamo l'indulto, che ha stravolto l'andamento fisiologico della demografia penitenziaria italiana, e torniamo indietro al 31 dicembre 2004 i condannati all'ergastolo erano 1.161 su un totale di 35.033 detenuti condannati definitivamente, per una percentuale del 3,31%; un po' di più, sia in termini assoluti che per-

centuali rispetto al 31 dicembre del 2001, quando erano 868, pari al 2,8% degli – allora – 31.024 detenuti condannati definitivamente. Erano 663 il 10 gennaio del 1998, il 2,5% dei detenuti definitivi e 556 il 10 luglio del 1996, quando – in occasione dell’inizio dell’esame del d.d.l. Salvato per l’abolizione dell’ergastolo – il governo presentò un *dossier* completo sullo stato dell’applicazione della pena perpetua in Italia. All’inizio del 1992, quando l’associazione Antigone dedicò una giornata di studi al tema dell’ergastolo, patrocinata dall’allora presidente della Camera, on. Nilde Iotti, i detenuti con condanna all’ergastolo (anche non definitiva) erano solo 408. Chi vuole può esercitarsi a tracciare un grafico con questi dati: più o meno ne verrà una retta, indirizzata verso nord-est, a indicare una crescita più o meno costante nel tempo.

Dunque, gli ergastolani in Italia sono quasi quadruplicati negli ultimi sedici anni, mentre la popolazione detenuta cresceva sì sensibilmente, ma senza raddoppiare la cifra di partenza (35.469 erano i detenuti al 31 dicembre 1991; 58.127 al 31 dicembre 2008). Del resto, se torniamo a guardare all’incidenza percentuale degli ergastolani sul totale dei condannati definitivamente, scopriamo che tra il 10 gennaio del 1998 e il 31 dicembre del 2008, essa è più che raddoppiata, passando dal 2,5 al 5,29%. Una pena, dunque, tutt’altro che desueta.

5. La pena infinita rappresenta una vera e propria negazione dei principi costituzionali dell’umanità e della finalità rieducativa della pena, che non si possono dare se essa non prevede un percorso, una possibilità (non solo teorica) di riscatto e di nuova libertà. L’ergastolo, al contrario, nega la speranza, elimina il futuro e trasforma il soggetto in oggetto, privandolo della sostanza stessa della propria umanità, di quel residuo di libertà e di responsabilità su di sé e sul proprio futuro che nessuna pena può legittimamente cancellare.

Bellissime le parole con cui il filosofo Aldo Masullo entra in punta di piedi nel dibattito parlamentare sull'abolizione dell'ergastolo, ponendo però questioni veramente ineludibili: «Di fronte al problema dell'ergastolo – abolirlo o non abolirlo – la domanda che ci dobbiamo porre non è se esso violi o non violi il sacrosanto diritto alla vita, ma se violi il sacrosanto diritto dell'uomo all'esistenza, che è cosa distinta. Vita è quella di tutti gli animali: anche l'animale bruto vive. Ma l'esistenza è cosa squisitamente umana, perché esistere, *ex sistere*, designa la condizione, che noi sperimentiamo momento per momento, dell'incessante nostro perdere parte di noi stessi, del nostro essere per così dire scacciati dall'identità nella quale stavamo al riparo fino a questo momento e il nostro essere sbalzati verso un'altra identità, fuor della quale presto saremo ancora sbalzati: in questo momento io non sono più quello che qualche minuto fa ascoltava i suoi colleghi e fra qualche momento già non sarò più quello che adesso vi sta parlando».

Rivolgendosi direttamente ai colleghi giuristi, Masullo proseguiva però sul suo registro: «Il tempo non è tanto la misura della vita, quanto piuttosto l'emozione fondamentale che ci caratterizza come uomini. Cos'altro sono io se non la pena di ciò che ho perduto? Sulla letteratura del tempo si è costruita tutta la cultura umana. Se il tempo spaventa perché è perdita, ciò avviene per il fatto che non siamo stati educati ad accorgerci che il tempo, cioè l'accidente del mio perdere ogni volta qualcosa di me, si accompagna inevitabilmente, come ogni morte si accompagna alla nascita, all'apertura di una nuova possibilità. Nel momento in cui perdo qualcosa, nel momento in cui la foglia che sto guardando cade, si apre la possibilità di una nuova fioritura». E quindi: «Che cos'è l'ergastolo? Non è la negazione di un segmento di vita o di tutta la vita residuale dell'uomo. Esso è la negazione all'uomo di ciò che lo caratterizza più profondamente nel suo esistere, cioè il fatto che mentre qualcosa muore qualche nuova possibilità nasce. L'ergastolano, nella sua condizione, di momento in

momento, di ora in ora, vede morire parte di se stesso senza che nasca alcuna possibilità nuova». E, «quando ciò avviene – conclude il senatore filosofo – l'apertura di possibilità non viene tolta solamente all'individuo stesso, ma anche alla società degli uomini. Non possiamo infatti mai dimenticare che, se siamo uomini, lo siamo diventati in mezzo ad altri uomini, perché siamo stati educati al linguaggio, perché altri si sono rivolti a noi con la dolcezza della madre, o di chi ne fa le veci, e si è così instaurato quel rapporto «io-tu», senza di cui può darsi, sì, una società, ma una società di formiche o di api. Una società di uomini è fondata sullo spirito comunitario, sul fatto che in ciascuno di noi l'esistere è sentirsi coinvolti nel destino dell'altro».

Sulla relazione tra diritto, pena, ergastolo, libertà e responsabilità individuale il lettore troverà illuminanti, nelle pagine del libro, quelle di Moro e le interpretazioni che ne offrono, per esempio, Mino Martinazzoli e Maria Luisa Boccia.

6. Da troppi anni in Italia si sono perseguite politiche fondate sull'innalzamento delle pene come risposta alle sempre nuove emergenze. La politica debole si mostra essa stessa reattiva, senza avere la capacità di offrire all'emotività dell'opinione pubblica un baluardo, un *segno* in grado di incidere sulla coscienza sociale.

Abbiamo ritenuto di grande interesse pubblicare in appendice al volume, con i commenti di Mino Martinazzoli e di Adriano Sofri, le lezioni di Aldo Moro sulla funzione della pena e in particolare sulla pena di morte e sull'ergastolo, lezioni che sono state all'origine di questa iniziativa (non solo) editoriale. Un particolare ringraziamento all'editore Cacucci che ha autorizzato la pubblicazione del testo tratto dal volume edito nel 2005, *Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale*, curato dal professor Francesco Tritto, allievo e amico dello statista scomparso.

Nel famoso libro *L'affaire Moro*, Leonardo Sciascia – qua-

si come premessa alla sua analisi – riprende il celebre articolo di Pier Paolo Pasolini sulle lucciole, uscito sul *Corriere della Sera* il 1° febbraio 1975, in cui si faceva riferimento al linguaggio completamente nuovo adottato dagli uomini di potere democristiani, e specialmente da Aldo Moro, il meno implicato di tutti nelle cose orribili accadute in Italia a partire dal 1969: «un nuovo latino incomprensibile quanto l'antico».

Aldo Moro, lo statista e il professore di diritto, si trovò rinchiuso in una «prigione del popolo», sottoposto a un processo senza regole, a subire una condanna senza diritto di difesa e infine a essere barbaramente trucidato. Una sorte raccapricciante per chi aveva definito la pena di morte «una vergogna inimmaginabile» in un regime di democrazia sociale e politica. Ma, nelle sue lezioni universitarie, Moro si esprime con altrettanta chiarezza contro la pena dell'ergastolo. La pena perpetua, «priva com'è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento, appare crudele e disumana, non meno di quanto lo sia la pena di morte».

Un avvertimento agli studenti, ma forse anche al legislatore e ai politici: «ricordatevi che la pena non è la passionale e smodata vendetta dei privati: è la risposta calibrata dell'ordinamento giuridico e, quindi, ha tutta la misura propria degli interventi del potere sociale, che non possono abbandonarsi ad istinti di reazione e di vendetta, ma devono essere pacatamente commisurati alla necessità, rigorosamente alla necessità, di dare al reato una risposta quale si esprime in una pena giusta». In questi tempi di incattivimento generalizzato della società, paiono davvero parole di una tempra morale da indicare come modello alternativo alla demagogia e alla retorica dominante.

A questo messaggio non si addice la critica di Sciascia sul *dire* col linguaggio del *non dire*, sul tentativo di *farsi capire* con gli strumenti adottati per *non farsi capire*. Se Sciascia avesse conosciuto le lezioni di Moro tenute nel 1976, solo due anni prima del sequestro e della morte, avrebbe

certamente individuato un altro elemento di contraddizione in una figura che certo lo ossessionava.

A noi ora piace ricordare Moro ministro di Grazia e Giustizia, che – come rammenta anche Adriano Sofri – dedicava la sua maggiore attenzione alle carceri e ai carcerati, a cui faceva lunghe visite.

7. Chiudiamo questa introduzione con le parole con cui un grande storico del diritto che ci ha recentemente lasciato, Italo Mereu, termina il suo volume *La morte come pena* (ult. ed.: Roma, 2000): «la pena resta, ancora non educativa ma terrorizzante. Ancora una volta non c'è stato il salto di qualità. L'ergastolo ha di fatto sostituito la pena di morte e, un'altra volta, ci troviamo con una pena che già nell'Ottocento, da tutti, era stata giudicata 'barbara', 'una straziante agonia', 'un morire a fuoco lento'. Invece che alla morte immediata condanniamo ancora alla morte al rallentatore. La Repubblica ha preso ad opporre violenza a violenza. E secondo la migliore tradizione italiana si è trasformata in 'lotta politica' la lotta al crimine».

Non abbiamo la presunzione di credere che questo volume, un piccolo libro seppure con tante buone ragioni, possa cambiare radicalmente le cose, ma confidiamo che possa suscitare un nuovo moto di ribellione verso la riduzione dei principi costituzionali a espressioni derisorie e beffarde.